



Città di Paola

(Provincia di Cosenza)

Prot. n. 41854 del 11 LUG 2024

ORDINANZA SINDACALE N. 36 DEL 10/07/2024

ORDINANZA BALNEARE 2024

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

VISTO l'art. 24 comma 2 del Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) nel quale è previsto che i Comuni predispongono ed emettono ordinanza balneare di disciplina degli aspetti propri dell'attività turistico ricreativa;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 28/09/2007 con la quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni inerenti alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricreative;

VISTO il Decreto del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio Regionale n. 16066 del 24/10/2007, pubblicato su BURC del 28/12/2007, per l'esecutività del suddetto trasferimento di funzioni;

VISTA la Variante al Piano Spiaggia approvata con Decreto n. 1 della Provincia di Cosenza di cui al prot. n. 10380 del 08.04.2022

VISTI gli art. 50 e 54 del Dgls 267/2000;

VISTO il vigente Testo Unico sulle Autonomie Locali di cui al D. Lgs. 267/00;

VISTA l'Ordinanza n. 16 del 06/06/2024 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera Cetraro avente ad oggetto "Ordinanza di sicurezza balneare nel circondario marittimo di Cetraro"

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 ottobre, con garanzia dei servizi nel periodo ricorrente dal 1° giugno al 30 settembre;
- 2) Ogni stabilimento balneare, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, deve garantire la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto;

- 3) L'istallazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità al progetto autorizzato dai competenti uffici comunali. Nessuna modifica può essere apportata allo stato dei luoghi, non è consentita movimentazione della sabbia e accumulo della stessa, tutte le strutture devono essere completamente amovibili;
- 4) Le aree in concessione dovranno essere delimitate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito, le recinzioni si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia;
- 5) Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario Marittimo di Cetraro deve informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Cetraro (attivo 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

NUMERO EMERGENZA IN MARE	1530 (Chiamata gratuita)
CENTRALINO	0982/971415
SALA OPERATIVA	0982/999495

oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità Marittima, quale Unità Costiera di Guardia (U.C.G.), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare;

ART. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

- 1) La zona di mare per una distanza di **150 metri** dalla battigia e **100 metri** dalle scogliere, in presenza di coste alte o a picco, è riservata alla balneazione dalle ore 8:00 alle ore 20:00;
- 2) Al fine di tutelare maggiormente la sicurezza della balneazione, tutte le unità navali, comprese le tavole a vela, devono navigare mantenendosi ad una distanza superiore a 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge, oppure 150 metri in presenza di coste a picco;
- 3) La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati al comma 1 deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente un'unità navale di appoggio, è necessario dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o, in subordine, di una cuffia colorata per rendersi maggiormente visibile;
- 4) Il limite di cui al comma 1 deve essere segnalato, a cura dei concessionari/titolari di strutture balneari e per tutto il fronte a mare delle concessioni, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso/arancione saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro, fermo restando il posizionamento delle boe ai vertici dello specchio acqueo delimitato;
- 5) I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, ed i Comuni rivieraschi, nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, devono segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di 1,60 metri, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità;
- 6) Come da apposita segnaletica apposta dal Comune, nelle zone di mare antistanti le aree non in concessione, ove manchi il posizionamento di tali gavitelli, la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite delle acque destinato alla balneazione non risulta segnalato;
- 7) Nella predetta zona di mare è vietato:
 - a. effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale, ad eccezione: dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono

- comunque evitare di arrecare novero o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima;
- b. praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
 - c. esercitare qualsiasi tipo di pesca;
 - d. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - e. sorvolare con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio radiocomandato (es. drone) e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia;
- 8) La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.

ART. 3 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

- 1) E' permanente vietata la balneazione:
- a. in prossimità delle imboccature dei porti e negli ambiti portuali, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
 - b. in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
 - c. all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
 - d. all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio e ormeggio di unità navali;
 - e. alle foci di fiumi, dei canali e dei collettori di scarico
 - f. negli specchi d'acqua preclusi alla balneazione, per motivi igienico-sanitari;
 - g. negli specchi d'acqua preclusi alla balneazione per pericolo caduta massi disposto con ordinanza sindacale;
 - h. all'interno degli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime destinate dal piano spiaggia alla sosta ed allo stazionamento libero, all'alaggio ed al varo di imbarcazioni;
 - i. nel raggio di 10 mt. da gavitelli e boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante.
- 2) È permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa

ART. 4 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE

- 1) Nelle spiagge del Comune di Paola destinate alla libera balneazione, è vietato:
- a. lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili qualora ciò non comporti novero o fastidio alle attività balneari. Per la sosta delle piccole unità navali sono state individuate apposite aree nel vigente Piano Comunale di Spiaggia;
 - b. occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso;
 - c. lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;
 - d. campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture;

- e. transitare, parcheggiare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
 - f. praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocumento all'igiene dei luoghi;
 - g. tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - h. accendere fuochi;
 - i. distendere reti;
 - j. gettare in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere;
 - k. introdurre ed usare anche all'interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco;
 - l. esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;
- 2) Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.

ART. 5 -DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

- 1) Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, **dalle 08:00 alle 20:00**, con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove possibile;
- 2) Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti, nonché autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di posa sdraio ed ombrelloni;
- 3) È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991;
- 4) I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, ed i Comuni rivieraschi, nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, devono segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di **1,60 metri**, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità;
- 5) I concessionari/titolari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico devono attivare un efficiente servizio di salvataggio; in assenza di tale servizio gli organi di controllo interesseranno le competenti Autorità comunali per la sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività. Lo stesso deve comprendere:
 - a. Una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non esista idoneo punto di osservazione;
 - b. Nel caso il fronte a mare della concessione sia superiore ad 80 metri, il numero degli assistenti deve essere almeno uno ogni 80 metri o frazione di fronte mare. Analogamente, nel caso in cui il fronte mare della concessione si sviluppi su due versanti separati, il numero

- degli assistenti bagnanti deve essere almeno uno per ogni 80 metri o frazione di ciascun versante;
- c. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, per le strutture balneari il cui fronte mare sia superiore a 80 mt, il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un piano organico tra stabilimenti balneari contigui, anche se intervallati da spiaggia libera, purché sia garantita la presenza di almeno una postazione con assistente abilitato ogni 80 metri consecutivi di fronte mare o frazione e relative dotazioni;
- d. Al di fuori della stagione balneare, qualora la struttura balneare autorizzata si avvalga della facoltà di aprire al pubblico ai soli fini elioterapici, i concessionari/titolari devono:
- Issare la bandiera rossa di cui alla lettera l);
 - Esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti, redatti in più lingue recante la dicitura "*Balneazione non sicura per assenza del servizio di salvamento*";
 - Evitare di offrire servizi specifici (ad esempio noleggio e locazione di natanti da diporto ecc..) che possano indurre gli utenti alla balneazione;
 - Il servizio di assistenza e salvataggio deve comunque essere attivato almeno nei giorni festivi prefestivi;
- 6) L'addetto al servizio di salvataggio deve essere provvisto di uno dei seguenti brevetti incorso di validità:
- brevetto di "*Assistente Bagnanti*" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla "M.I.P.";
 - brevetto di "*Bagnino di Salvataggio*" rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento;
 - brevetto di "*Assistente Bagnanti*" rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).";
- 7) Il Concessionario dovrà dotare ciascun assistente abilitato al salvamento di:
- a. una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non esista altro idoneo punto di osservazione;
 - b. un pattino di salvataggio o, in alternativa, un'unità idonea al servizio di salvataggio di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) "SALVATAGGIO" ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto con relativa cima, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere posizionata al limite dei 5 m e nell'area in concessione;
 - c. cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante, montato su un rullo fissato saldamente al terreno;
 - d. un *baywatch* o similari (munito di cavo o sagola galleggiante di 2,5 metri ed immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio);
 - e. due salvagente anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono posizionati ai due lati estremi della concessione fronte mare;
 - f. un binocolo (immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio);
 - g. un paio di pinne (immediatamente disponibili nella postazione di salvataggio);
 - h. pennone di idonea altezza su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, una delle seguenti bandiere:
 - Bandiera *BIANCA*: regolare attivazione della postazione;

- Bandiera *GIALLA*: obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento;
 - Bandiera *ROSSA*: balneazione pericolosa per cattivo tempo o assenza del servizio di salvamento;
- i. megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio (immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio);
- 8) Il bagnino di salvataggio o assistente bagnante nell'esercizio delle due funzioni, deve:
- a. indossare una maglietta di colore rosso con la scritta di colore bianca "SALVATAGGIO", essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio. Dovrà inoltre avere a disposizione i prescritti D.P.I;
 - b. svolgere l'attività stazionando il più possibile, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti, a bordo del natante adibito al salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
 - c. quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
 - d. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
 - e. ispezionare lo specchio acqueo prospiciente il fronte mare della concessione (riservato alla balneazione), segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - f. segnalare con immediatezza alle competenti Autorità Marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;
 - g. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
 - h. vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal dell'articolo 2 comma 8;
 - i. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente Ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - j. provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo;
 - k. provvedere ad issare la bandiera gialla in caso di vento forte e a far chiudere gli ombrelloni;
 - l. mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;
 - m. compilare ed inviare senza ritardo all'Autorità Marittima la scheda di pronto intervento qualora si verificano eventi di rilievo (in particolare attività di assistenza prestate a utenti/bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione), al seguente contatto: uccetraro@mit.gov.it; la scheda dovrà essere compilata anche per comunicare le ricorrenti lamentele dell'utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate al fine di favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta e dell'ambiente marino in genere;
- 9) Al fine di far fronte alle esigenze del bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato, durante la fascia oraria nell'espletamento del servizio, dovute a temporanee cause di forza maggiore, è fatto obbligo issare bandiera rossa e dare comunicazione immediata ai bagnanti. Tale assenza deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle esigenze sopra richiamate;

- 10) Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo, comportino situazione di rischio per la balneazione, dovrà essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione. In tal caso dovranno essere attivate le procedure ed i servizi così come previste dell'Ordinanza di sicurezza balneare;

ART. 6 - ULTERIORI DOTAZIONI DI SICUREZZA PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

- 1) Le strutture balneari devono essere dotate di:
- a. Tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso (cartello ben visibile con indicato il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto competente per territorio, ecc.);
 - b. tabella recante i significati delle bandiere esposte;
 - c. idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - d. utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'autorità marittima e comunale;
 - e. un locale dove poter effettuare il primo soccorso, all'interno del quale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
 - 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150 Atm. ovvero almeno 2, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atm; le bombole devono essere munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo;
 - 2 maschere per ossigenoterapia, una della misura per adulti ed una di tipo pediatrico;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
 - tre cannule oro-tracheali;
 - un tiralingua e un apribocca.
- 2) Tutti gli stabilimenti balneari devono dotarsi in forma associata, dandone comunicazione al servizio di polizia municipale, di un defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno di un'area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso. Coloro che non intendono farlo in forma associata, devono dotarsene singolarmente;
- 3) L'impiego di mezzi nautici alternativi al battello destinato al servizio di salvamento deve essere comunicato per la definizione di eventuali specifiche prescrizioni;

ART. 7 - VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE

- 1) I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n°104/92.
- 2) Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare - che normalmente alla battigia - al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse - anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.
- 3) Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di Paola - Ufficio Tecnico - Servizio Demanio" e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.
- 4) A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt 1.00 x 0.50 mt con l'indicazione

"INGRESSO SPIAGGIA LIBERA") specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione, escludendo la permanenza e/o sosta nella fascia dei 5 mt. della battigia.

- 5) Ove tale disposizione non venga rispettata si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale.
- 6) Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 è vietato utilizzare nelle aree e strade di accesso al mare l'uso di mezzi meccanici da utilizzare per lo svolgimento delle operazioni di movimentazione delle imbarcazioni.
- 7) Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito, si interrompono ad una distanza di ml. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 ml. dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

ART. 8 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE

- 1) Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia (contenitori per la raccolta differenziata).
- 2) Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila.
- 3) E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
- 4) È vietato l'uso di sapone e shampoo per le docce e lo sversamento di tali acque nella rete fognaria.

ART. 9 - ACCESSO AI CANI

- 1) Per la stagione balneare 2024 i titolari degli stabilimenti balneari del Comune di Paola possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso ai cani in proprietà nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - apporre apposita segnaletica all'ingresso indicante la possibilità di accesso ai cani;
 - delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani, garantendo adeguata copertura dai raggi solari, distanza minima tra un cane e l'altro per la libertà di movimento e l'assenza di interferenza;
 - assicurare adeguata pulizia dell'arenile;
 - vietare l'accesso in acqua al cane;
- 2) I proprietari dei cani condotti all'interno degli stabilimenti che ne ammettono l'accesso hanno l'obbligo:
 - di esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dal cane;
 - rimuovere qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea (sacchetti e palette) alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici con l'obbligo di conferirli nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati;
 - utilizzare il guinzaglio e la museruola secondo le prescrizioni contenute nell'Ordinanza 3 Marzo 2009 del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

- 3) I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a cose, persone o animali, provocati dal cane stesso;

ART. 10 - CORRIDOI DI ATTERRAGGIO (DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DI ESSI)

- 1) Le unità navali a motore o a vela per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari compresi **tra le ore 08:00 e le 20:00**, devono utilizzare esclusivamente i corridoi di atterraggio;
- 2) I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli, di colore giallo, distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello redatto in più lingue indicante la dicitura "Corridoio di atterraggio - divieto di balneazione";
- 3) I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche, compreso il noleggio di natanti, e dai concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio ovvero ricevere natanti, nel rispetto delle disposizioni/autorizzazioni previste dalle competenti Autorità comunali mediante il rilascio di un'apposita Concessione Demaniale Marittima per occupazione di specchio acqueo e destinati al pubblico uso;
- 4) All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia mantenendo il motore al minimo regime di giri in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo ai bagnanti;
- 5) È fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio, anche esternamente agli stessi ed ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno del corridoio per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra;

ART. 11 - NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE COSTE E DEL MARE ANTISTANTE- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE

- 1) Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle coste e del mare antistante sono regolamentate con provvedimento dell'Autorità Marittima competente.
- 2) La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite Ordinanze.

ART. 12- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Tutti i percorsi pedonali di accesso alla spiaggia dovranno essere fruibili alla libera circolazione pubblica, privi di qualsiasi opera che determini e limiti l'accesso ai lidi concessionari e alla spiaggia libera.

1. Tutte le concessioni dovranno essere delimitate con appositi picchetti di colore rosso, che determinano i vertici dell'area in concessione, per eventuali controlli da parte delle amministrazioni preposte.
2. Tutti i corridoi di lancio ed atterraggio, sono di uso pubblico, così come disciplinato dal Codice della Navigazione.
3. I mezzi utilizzati per l'alaggio dovranno avere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente sull'alaggio a mare di imbarcazioni, nonché tutte le documentazioni aggiornate per tali operazioni.

4. E' fatto divieto tenere ad alto volume radio ed in genere, apparecchi di diffusione sonora, sia nelle aree pubbliche che nelle aree in concessione;
5. Per tutti gli altri aspetti in materia di sicurezza della balneazione si demanda alle disposizioni emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Cetraro

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza:

- Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - All' Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro (CS)
 - All'Ufficio locale marittimo - Guardia Costiera di Paola;
 - Al Comando dei Carabinieri di Paola(CS);
 - Al Comando Polizia Municipale - sede;
- ✓ *Per quanto non previsto, si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza. Ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione. "Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 ad euro 3.098,00". Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza della pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico - ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.*
- ✓ *Si demanda al Comando della Polizia Locale, a tutte le Forze dell'Ordine, nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo e la verifica sulla corretta attuazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.*
- ✓ *Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Paola, sul sito istituzionale www.comune.paola.cs.it, nella sezione "Ordinanze" e nella sezione "Amministrazione Trasparente", valutazione e metodo" art. 18 D.L. n. 174/2012.*
- ✓ *La stessa dovrà essere esposta a cura dei concessionari di esercizi balneari, in luogo ben visibile degli utenti, per tutta la durata della stagione balneare, in modo da poter essere facilmente consultata da chi ne abbia interesse.*

Al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, con sede in Catanzaro, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni sempre decorrenti dai predetti termini. Ai sensi della legge n° 241/90 e ss.min.ii Responsabile del Procedimento Amministrativo nonché responsabile di Settore Ing. Iaccino Fabio.

Il Sindaco

Giovanni Rolitano

